

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **93/1998** (ECLI:IT:COST:1998:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **11/03/1998**; Decisione del **25/03/1998**

Deposito del **01/04/1998**; Pubblicazione in G. U. **08/04/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23901**

Atti decisi:

N. 93

ORDINANZA 25 MARZO-1 APRILE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Torino, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, nel corso di un dibattimento davanti alla Corte d'assise di Torino a carico di numerosi imputati in stato di custodia cautelare per reati rientranti nella previsione dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il Pubblico ministero, all'udienza del 17 gennaio 1997, nel richiedere una nuova sospensione dei termini di custodia cautelare, formulava apposita riserva nei confronti di un imputato, per "l'insussistenza - secondo la propria valutazione - delle esigenze cautelari", avendo tale imputato offerto una collaborazione in grado di escludere le esigenze di cui all'art. 274, lettera c), del codice di procedura penale;

che all'udienza del 22 gennaio 1997 la difesa chiedeva la revoca della misura cautelare, provvedimento che veniva denegato sul presupposto della permanente esistenza della pericolosità sociale dell'imputato escluso dalla richiesta di sospensione;

che, con ordinanza del 27 febbraio 1997, la Corte d'assise di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude poteri di ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, nella fase dibattimentale";

che il giudice a quo, premesso che la richiesta del Pubblico ministero è "eccentrica rispetto ai presupposti di legge dell'istituto della sospensione" - sia perché uno dei presupposti è costituito dall'attualità dello stato custodiale in conseguenza del provvedimento di un giudice sia perché, in caso di difformi valutazioni del pubblico ministero e del giudice in ordine alla pericolosità, dà per scontato che è il giudizio di una parte quello che deve prevalere, sia perché la sospensione ha per unico obiettivo la permanenza in vinculis di imputati di gravi reati, giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti particolarmente - complessi ne trae la conseguenza che davvero incomprensibile si rivela la necessità che il procedimento diretto alla sospensione debba essere attivato dal pubblico ministero, non potendo il giudice, di ufficio, accertare i presupposti richiesti dall'art. 304 del codice di procedura penale, presupposti tutti, peraltro, di agevole verifica;

che tale potere, attribuito ad una parte, dà luogo a trattamenti processuali differenziati, nonostante l'identità delle situazioni poste a confronto, inserendosi erroneamente fra i presupposti condizionanti la sospensione "il comportamento processuale collaborativo" dell'imputato che può incidere soltanto sulle condizioni per la revoca della misura, condizioni che solo il giudice è tenuto a valutare;

che, inoltre, l'inoperatività della sospensione per uno degli imputati, in forza della richiesta del Pubblico ministero, comportando l'imminente decorrenza dei termini di custodia, verrebbe ad incidere, compromettendone l'osservanza, anche sul precetto di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per irrilevanza, data l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo: quello cioè che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare possa dar luogo a posizioni individuali differenziate; un assunto smentito dalla costante interpretazione giurisprudenziale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 238 del 15 luglio 1997 - successiva, dunque, all'ordinanza di rimessione - ha già dichiarato non fondata un'identica questione, perché basata sull'erroneo presupposto interpretativo che il pubblico ministero possa limitare la richiesta "a singole posizioni cautelari", con la conseguenza che la richiesta di sospensione che contenga limitazioni all'operatività della sospensione stessa, deviando dal quadro normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, è da ritenere del tutto estranea alla disciplina legislativa;

che tale illegittimità, "mentre non è in grado di viziare (in base al principio utile per inutile non vitiatur) la domanda nel suo complesso, consente al giudice di provvedere secondo il modello legislativo, in tal modo pervenendo nei sensi previsti dall'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale, alla sospensione dei termini di custodia cautelare senza l'apposizione di condizioni "di limitazioni di sorta" (così, ancora, la sentenza n. 238 del 1997);

che la questione deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dalla Corte di assise di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.